


Pubblicato il 12/12/2022

N.07594 2022 REG.PROV.CAU.

N. 15457/2022 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso NRG 15457/2022, proposto da Ludovica Fasoli, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, p.le Don Giovanni Minzoni n. 9,

contro

l'Università degli studi *La Sapienza* di Roma, in persona del Rettore pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

- della graduatoria definitiva, pubblicata 14 ottobre 2022 e relativa al procedimento di cui all'Avviso per la copertura di posti liberi su anni successivi al 1° per i CDLM a c.u., da coprire mediante trasferimento per l'a. acc. 2022/23 (Farmacia e medicina; Medicina e odontoiatria; Medicina e psicologia); - ove occorra, dell'ignota graduatoria del 12.10.2022, pubblicata sul sito istituzionale e poi rimossa e sostituita con quella sopra meglio specificata; - d'ogni altro atto

precedente, connesso o successivo, lesivo degli interessi della ricorrente; - nonché per la condanna della P.A. resistente a riesaminare *in parte qua* la graduatoria e assegnare la ricorrente al 2° del CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia presso l'Az. osp. *Sant'Andrea*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che, ad un primo esame proprio di questa fase a somma urgenza, consta solo la parziale

valutazione della posizione e dell'istanza della ricorrente, con riguardo agli esami da lei sostenuti nell'anno accademico precedente a quello per cui è causa;

Considerato inoltre che, sebbene nei procedimenti concorsuali (qual è quello in esame) a termini di decadenza non sia ammesso soccorso istruttorio in ordine alla prova dei requisiti d'ammissione, non così può dirsi per la documentazione degli esami sostenuti nel corso di laurea *a quo* della ricorrente, che non solo è dato oggettivo e non manipolabile, né revocabile in dubbio dall'Ateneo *ad quem*, ma della cui esistenza la ricorrente ha fornito un serio principio di prova;

Considerato allora che, in assenza d'ogni difesa da parte dell'Ateneo intimato, quest'ultimo è tenuto a riprendere ed esaminare il *curriculum vitae et studiorum* della ricorrente, per valutare se questo soddisfi, o meno, i presupposti per l'iscrizione al 2° anno del CDLM a c.u. in questione e presso il Polo universitario prescelto;

Considerato al riguardo che questa disamina deve avvenire, previa riunione della Commissione per la selezione delle domande, entro e non oltre giorni sette (7 gg.) dalla notifica del presente decreto o dalla sua comunicazione d'ufficio, dando contezza delle eventuali anomalie riscontrate nel corretto, o no, invio dell'istanza attorea;

Considerato, infine e sull'istanza attorea circa l'autorizzazione della notifica del

ricorso in epigrafe, che la ricorrente è autorizzata a provvedervi nel medesimo termine, mediante notifica personale al candidato ultimo ammesso indicato in graduatoria e con pubblicazione sul sito WEB istituzionale dell'Ateneo intimato;

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione l'istanza attorea per misure cautelari e per la notifica a mezzo di pubblici proclami e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2022.

Il Presidente
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO